

Raffaella Miranda • Marta Monacilioni


minimanuali

DIRITTO COSTITUZIONALE

Per **esami universitari, concorsi pubblici**
e **abilitazioni professionali**

- DOTTRINA • GIURISPRUDENZA • ESEMPI
- SINTESI RIEPILOGATIVE • QUESITI DI VERIFICA

IV Edizione



MiniManuale

DIRITTO COSTITUZIONALE

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi esclusivi riservati ai nostri clienti. Tutti i materiali e i servizi associati al volume sono accessibili dall'area riservata che si attiva mediante registrazione al sito edises.it. Per accedere alla tua area riservata segui le istruzioni riportate di seguito.

Collegati al sito edises.it



• Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata



• Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito o autenticali tramite facebook
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

MiniManuale

DIRITTO COSTITUZIONALE



MiniManuale – Diritto costituzionale – IV Edizione
Copyright © 2017, 2013, 2011, 2009 EdiSES S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2021 2020 2019 2018 2017

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

Ha collaborato all'aggiornamento del volume BIANCAMARIA CONSALES

Progetto grafico e grafica di copertina:  curvilinee

Fotocomposizione: ProMediaStudio di A. Leano – Napoli

Stampato presso: Litografia Sograte S.r.l. – Città di Castello (PG)

Per conto della EdiSES – Piazza Dante, 89 – Napoli

www.edises.it
info@edises.it

ISBN 978 88 9362 012 3

Nota

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi all'indirizzo redazione@edises.it.

PREFAZIONE

I volumi della collana MiniManuali espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari, prove di concorso e abilitazioni professionali.

In particolare, presentano la tradizionale trattazione manualistica, illustrano gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti e non tralasciano di dare spazio, in appositi box di approfondimento, ai più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Rispetto ai tradizionali Compendi, i MiniManuali sono caratterizzati dalla presenza di ulteriori rubriche e apparati didattici:

- alla fine di ogni capitolo sono riportate **Domande di autovalutazione** per una immediata verifica degli argomenti studiati;
- nel corso della trattazione si è prestata una costante attenzione alla *lettura delle norme giuridiche* al fine di evidenziare lo stretto collegamento tra l'esposizione manualistica e le disposizioni di codici e leggi speciali. A tal fine sono state inserite apposite **mappe normative** che riportano le norme più rilevanti, i cui punti principali e maggiormente complessi sono esplicitati attraverso appositi call out;
- la trattazione è intervallata da domande (**All'esame**), con la relativa risposta, che hanno lo scopo di portare lo studente a familiarizzare con la situazione che gli si presenterà in sede di esame;
- si è fatto un ampio uso di **esempi**, in un continuo passaggio dalla teoria del diritto alla pratica applicazione delle norme giuridiche;
- in appendice al volume sono riportate delle **domande a risposta sintetica**, con il relativo svolgimento, che consentono di familiarizzare con le prove che prevedono questa tipologia d'esame.

Nelle estensioni online sono presenti altri materiali utili per la preparazione. In particolare è possibile consultare delle specifiche **infografiche** ("Percorsi riepilogativi") che riassumono quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it*, secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume.

INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Gli ultimi anni sono stati per il diritto costituzionale teatro di significative innovazioni normative, ma allo stesso tempo anche di conferme di linee evolutive lentamente sedimentatesi e adesso venute allo scoperto. Questioni come la sovranità nazionale, la tutela dei diritti fondamentali e il rapporto di quest'ultima con le tematiche di finanza pubblica, l'articolazione territoriale dei livelli di governo, l'equilibrio fra i poteri dello Stato, l'appartenenza dell'Italia all'ordinamento europeo, sono state tutte oggetto di provvedimenti normativi, anche al livello più alto delle fonti del diritto, di pronunce giurisprudenziali, di decisioni delle istituzioni nazionali ed europee. E anche in tempi recenti non sono mancate novità di particolare rilievo.

Il 2016 verrà probabilmente ricordato come l'anno della bocciatura della riforma costituzionale fortemente voluta dal Governo Renzi, che di fatto avrebbe introdotto una radicale riorganizzazione dell'assetto istituzionale delineato dai costituenti, in primo luogo con l'abolizione del bicameralismo paritario; il dibattito istituzionale, ora, si è ora spostato sulla disciplina della legislazione elettorale da introdurre per l'elezione della Camera e del Senato. Con la sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017, infatti, la Corte costituzionale ha dato il sostanziale via libera alla possibilità di procedere a nuove elezioni adottando la L. 52/2015 (meglio nota come *Italicum*); non ha, però, risolto, né poteva farlo, le problematiche connesse all'esistenza di leggi elettorali diverse per l'elezione dei due rami del Parlamento che potrebbero portare ad esiti elettorali diversi, di fatto paralizzando l'attività istituzionale.

Sul versante dei valori fondanti dello Stato, di portata storica è stata l'approvazione, con la L. 20 maggio 2016, n. 76 di una compiuta regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e un'innovativa disciplina delle convivenze. Si è trattato sicuramente di un provvedimento arrivato con notevole ritardo rispetto agli altri Stati europei, ma che comunque segna una svolta di primaria importanza nella disciplina dei diritti civili nel nostro Paese.

Altre novità di rilievo di cui si è tenuto conto nella stesura di questa nuova edizione sono l'approvazione della L. 18 aprile 2017, n. 48 (di conversione del D.L. 14/2017), che ha incrementato i poteri dei Sindaci in materia di sicurezza delle città, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, istitutivo del servizio civile universale, e della L. 4 agosto 2016, n. 163, recante modifiche alla disciplina del bilancio dello Stato.

ABBREVIAZIONI

Ad. Gen.	Adunanza Generale	D.Lgt.	decreto luogotenenziale
Ad. Plen.	Adunanza Plenaria	D.M.	decreto ministeriale
all.	allegato/i/e	D.P.C.M.	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
App.	Corte di Appello	D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
art. /artt.	articolo/articoli	etc.	eccetera
cap.	capitolo	G.A.	giudice amministrativo
Cass.	Cassazione	G.O.	giudice ordinario
Cass. civ.	Cassazione civile	L.	legge
Cass. pen.	Cassazione penale	L. cost.	legge costituzionale
c.c.	codice civile	L. fall.	legge fallimentare
cd./cc.dd.	cosiddetto/cosiddetti	n.	numero
C.d.S.	Consiglio di Stato	ord.	ordinanza
CE	Comunità europea	P.A.	pubblica amministrazione
CEE	Comunità economica europea	par.	paragrafo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	p.u.	pubblico ufficiale
cfr.	confronta	R.D.	Regio decreto
cit.	citato/a	sent.	sentenza
co.	comma/commi	sez.	sezione
Cons. Stato	Consiglio di Stato	sez. lav.	sezione lavoro
conv.	convertito/a/i/e	sez. un.	sezioni unite
Corte cost.	Corte costituzionale	ss.	seguenti
Corte EDU	Corte Europea dei diritti dell'Uomo	St. Lav.	Statuto dei lavoratori
Cost.	Costituzione	TAR	Tribunale amministrativo regionale
c.p.	codice penale	TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
c.p.c.	codice di procedura civile	Trib.	Tribunale
c.p.m.g.	codice penale militare di guerra	T.U.	Testo unico
c.p.m.p.	codice penale militare di pace	TUE	Trattato sull'Unione europea
c.p.p.	codice di procedura penale	TUEL	Testo unico degli enti locali
disp. att.	disposizioni di attuazione	TULPS	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
disp. prel.	disposizioni preliminari	UE	Unione europea
D.L.	decreto legge	v.	vedi
D.Lgs.	decreto legislativo		

INDICE

PARTE PRIMA L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

Capitolo 1 | Ordinamento e norme giuridiche

1.1 • Le nozioni di diritto e di ordinamento giuridico	3
1.2 • Struttura e caratteri della norma giuridica.....	4
1.3 • Le norme giuridiche derogabili e inderogabili.....	5
1.4 • Le conseguenze della violazione della norma giuridica.....	5
1.5 • Il diritto pubblico e il diritto costituzionale.....	6

Capitolo 2 | Lo Stato: funzioni e forme

2.1 • Nozione di Stato	9
2.2 • Gli elementi costitutivi dello Stato	10
2.2.1 • La sovranità.....	10
2.2.2 • Il popolo.....	11
2.2.3 • Il territorio.....	13
2.3 • Le funzioni dello Stato.....	14
2.3.1 • Le funzioni dello Stato e il loro esercizio	14
2.3.2 • La separazione dei poteri e le interferenze istituzionali	15
2.3.3 • La separazione dei poteri e la leale collaborazione.....	16
2.4 • Le forme di Stato.....	17
2.5 • Le forme di Stato secondo i rapporti fra governati e governanti.....	17
2.5.1 • Lo Stato assoluto	17
2.5.2 • Lo Stato liberale.....	18
2.5.3 • Lo Stato totalitario.....	19
2.5.4 • Lo Stato democratico e sociale.....	20
2.6 • Le forme di Stato secondo l'articolazione territoriale	22
2.6.1 • Lo Stato unitario	22
2.6.2 • Lo Stato federale.....	23
2.6.3 • Lo Stato regionale	23

Capitolo 3 | Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali

3.1 • L'Italia e la comunità internazionale: riferimenti costituzionali	27
3.2 • Evoluzione storica del processo di integrazione in Europa	29
3.3 • L'Unione europea e il suo assetto istituzionale	31
3.3.1 • Quadro generale.....	31
3.3.2 • Il Consiglio europeo	32

3.3.3 • Il Parlamento europeo.....	32
3.3.4 • Il Consiglio dell'Unione europea.....	32
3.3.5 • La Commissione europea.....	33
3.3.6 • La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE).....	33
3.3.7 • La Banca centrale europea (BCE) e la Corte dei conti.....	34
3.4 • L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).....	34
3.4.1 • Storia e organi.....	34
3.4.2 • Il "Sistema Nazioni Unite".....	36
3.4.3 • Gli istituti specializzati delle Nazioni Unite.....	36
3.5 • Il Consiglio d'Europa.....	38

Capitolo 4 | La Costituzione

4.1 • Nozione e distinzione tra Costituzione formale e materiale.....	43
4.2 • Lo Statuto albertino e le vicende costituzionali del Regno d'Italia.....	44
4.3 • L'evoluzione dell'assetto istituzionale sino all'emanazione della Costituzione repubblicana... ..	45
4.4 • La struttura della Costituzione italiana.....	47

PARTE SECONDA I DIRITTI E LE LIBERTÀ

Capitolo 1 | I diritti inviolabili e le libertà fondamentali

1.1 • Le situazioni giuridiche soggettive.....	53
1.2 • Distinzione tra diritti e libertà.....	55
1.3 • Le generazioni di diritti.....	55
1.4 • Titolarità dei diritti fondamentali.....	56
1.5 • L'enucleazione dei diritti fondamentali nella Costituzione italiana.....	57
1.6 • Gli strumenti di tutela previsti dalla Costituzione.....	58
1.7 • Gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento internazionale ed europeo.....	59
1.7.1 • Le dichiarazioni e i trattati internazionali.....	59
1.7.2 • La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani (CEDU).....	60
1.7.3 • L'Unione europea e i diritti fondamentali.....	61
1.8 • Principio di eguaglianza e bilanciamento dei diritti.....	62
1.8.1 • Eguaglianza e ragionevolezza.....	62
1.8.2 • Il nucleo forte dell'eguaglianza.....	65
1.9 • I doveri costituzionali.....	67
1.9.1 • Doveri di solidarietà economica e sociale.....	67
1.9.2 • Doveri di solidarietà politica.....	68

Capitolo 2 | Diritti e libertà nella Costituzione italiana

2.1 • I diritti nella sfera individuale.....	73
2.1.1 • La libertà personale.....	73

2.1.2 • La libertà di domicilio	77
2.1.3 • Libertà di corrispondenza e comunicazione	78
2.1.4 • La libertà di circolazione	79
2.1.5 • I diritti della personalità	81
2.2 • I diritti nella sfera pubblica	82
2.2.1 • Nozioni introduttive	82
2.2.2 • La libertà di riunione	83
2.2.3 • La libertà di associazione	84
2.2.4 • La laicità dello Stato e la libertà religiosa	87
2.2.5 • Libertà di manifestazione del pensiero	90
2.2.6 • Libertà artistica e della ricerca scientifica	95
2.3 • I diritti nella sfera sociale	96
2.3.1 • Nozioni introduttive	96
2.3.2 • Il diritto alla salute	97
2.3.3 • Il diritto all'istruzione	99
2.3.4 • La famiglia	100
2.4 • I diritti nella sfera economica	102
2.4.1 • Nozioni introduttive	102
2.4.2 • Il diritto al lavoro	102
2.4.3 • La libertà di iniziativa economica	104
2.4.4 • Il diritto di proprietà e le sue limitazioni	107

Capitolo 3 | Sovranità popolare, diritti politici e partecipazione del popolo

3.1 • La sovranità popolare e gli strumenti per il suo esercizio	111
3.2 • I partiti politici nella Repubblica italiana	113
3.3 • Il corpo elettorale e il diritto al voto	114
3.3.1 • Nozione di corpo elettorale	114
3.3.2 • L'elettorato attivo	115
3.3.3 • La disciplina costituzionale del voto	115
3.3.4 • L'elettorato passivo	116
3.4 • I sistemi elettorali	119
3.4.1 • Nozioni generali	119
3.4.2 • I sistemi elettorali nell'Italia Repubblicana prima della riforma del 2005	121
3.4.3 • I sistemi elettorali adottati per l'elezione della Camera e del Senato	122
3.4.4 • L'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo	125
3.4.5 • L'elezione dei Consigli regionali e comunali	125
3.4.6 • Lo svolgimento del procedimento elettorale	126
3.5 • Esercizio diretto della sovranità: iniziativa legislativa, petizione e referendum	127
3.5.1 • Gli istituti di democrazia diretta	127
3.5.2 • L'iniziativa legislativa popolare	128
3.5.3 • Il diritto di petizione	128
3.5.4 • Il referendum	128

PARTE TERZA L'ASSETTO ISTITUZIONALE ITALIANO

Capitolo 1 | Le forme di Governo

1.1 • Forma di governo e differenze con la nozione di forma di Stato	135
1.2 • Dalla monarchia costituzionale alla forma di governo parlamentare	136
1.2.1 • La monarchia costituzionale	136
1.2.2 • La fiducia parlamentare	136
1.2.3 • La forma di governo parlamentare	137
1.3 • La forma di governo presidenziale	138
1.4 • La forma di governo semipresidenziale	138
1.5 • La forma di governo direttoriale	139
1.6 • La forma di governo in Italia	139

Capitolo 2 | Il Parlamento e le sue funzioni

2.1 • La struttura del Parlamento	143
2.1.1 • Nozioni introduttive	143
2.1.2 • Parlamento in seduta comune	145
2.1.3 • Regolamenti parlamentari	145
2.1.4 • Organizzazione interna delle Camere	146
2.2 • Il funzionamento del Parlamento	148
2.2.1 • Durata in carica	148
2.2.2 • Sedute parlamentari	148
2.3 • Lo <i>status</i> dei parlamentari	149
2.3.1 • Il divieto del mandato imperativo	149
2.3.2 • Le prerogative parlamentari	150
2.4 • Le funzioni del Parlamento	152
2.4.1 • La funzione legislativa	152
2.4.2 • La funzione di indirizzo politico	153
2.4.3 • La funzione di controllo	153
2.5 • La funzione di controllo sulla finanza pubblica	155
2.5.1 • La decisione di bilancio a livello europeo e costituzionale	155
2.5.2 • I principi generali della contabilità dello Stato	156
2.5.3 • I documenti di finanza pubblica	157

Capitolo 3 | Il Presidente della Repubblica

3.1 • Premessa	163
3.2 • L'elezione del Presidente della Repubblica	164
3.3 • La controfirma ministeriale	166
3.4 • Prerogative del Presidente della Repubblica	167
3.5 • Poteri del Presidente della Repubblica	169
3.6 • Atti del Presidente della Repubblica	172

3.6.1 • Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali.....	172
3.6.2 • Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi.....	172
3.6.3 • Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente complessi.....	173
3.7 • La supplenza del Presidente della Repubblica.....	173

Capitolo 4 | Il Governo

4.1 • Il Governo e la sua funzione.....	177
4.1.1 • Ruolo istituzionale.....	177
4.1.2 • La formazione del Governo.....	177
4.1.3 • La fiducia parlamentare.....	179
4.1.4 • La crisi di Governo.....	180
4.2 • La struttura del Governo.....	181
4.2.1 • Nozioni introduttive.....	181
4.2.2 • Il Presidente del Consiglio dei Ministri.....	181
4.2.3 • I Ministri, i sottosegretari e i Viceministri.....	181
4.2.4 • Il Consiglio dei Ministri.....	182
4.2.5 • La responsabilità politica e giuridica dei membri del Governo.....	183
4.3 • Funzionamento del Governo.....	184
4.3.1 • Principi generali.....	184
4.3.2 • Attività.....	184
4.3.3 • Le funzioni amministrative e la pubblica amministrazione.....	185
4.4 • Le Agenzie pubbliche.....	188
4.5 • Gli organi ausiliari.....	188
4.6 • Le autorità indipendenti.....	189
4.6.1 • Nozione e caratteristiche.....	189
4.6.2 • Le autorità attualmente operanti.....	190

Capitolo 5 | Il sistema giudiziario italiano

5.1 • I principi costituzionali che disciplinano l'attività giurisdizionale.....	195
5.1.1 • La funzione giurisdizionale nella Costituzione.....	195
5.1.2 • Il giudice naturale.....	195
5.1.3 • Il divieto di istituzione di giudici speciali o straordinari.....	196
5.1.4 • Il diritto alla tutela giurisdizionale.....	197
5.1.5 • Il diritto di difesa e la riparazione degli errori giudiziari.....	197
5.1.6 • Il principio del contraddittorio e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.....	198
5.1.7 • L'obbligatorietà dell'azione penale.....	199
5.1.8 • Il giusto processo.....	199
5.1.9 • La partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.....	201
5.2 • Giudici ordinari e giudici speciali.....	201
5.2.1 • Nozioni introduttive.....	201
5.2.2 • Il processo.....	202
5.2.3 • I giudici civili.....	202

5.2.4 • I giudici penali.....	203
5.2.5 • I giudici speciali.....	203
5.3 • Status giuridico dei magistrati.....	205
5.4 • Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).....	206
5.4.1 • Composizione e status dei consiglieri.....	206
5.4.2 • Funzioni.....	207

Capitolo 6 | Gli organi di rilievo costituzionale

6.1 • Gli organi individuati nella Costituzione.....	211
6.2 • Il Consiglio di Stato.....	212
6.2.1 • Funzioni e composizione.....	212
6.2.2 • Funzioni consultive.....	212
6.2.3 • Funzioni giurisdizionali.....	213
6.3 • La Corte dei conti.....	213
6.3.1 • Funzioni e composizione.....	213
6.3.2 • Controlli esterni.....	214
6.3.3 • Controlli interni.....	215
6.3.4 • Attribuzioni giurisdizionali.....	216
6.4 • Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).....	216
6.4.1 • Funzioni e composizione.....	216
6.4.2 • Attribuzioni.....	217
6.5 • Il Consiglio Supremo di Difesa (CSD).....	218
6.6 • L'Avvocatura dello Stato.....	218

Capitolo 7 | La Corte costituzionale

7.1 • Nozioni introduttive.....	221
7.2 • Competenze della Corte.....	222
7.3 • Composizione della Corte.....	222
7.4 • Status dei giudici costituzionali.....	223
7.5 • Controllo di legittimità costituzionale delle leggi.....	223
7.5.1 • L'oggetto del controllo.....	223
7.5.2 • Il giudizio in via principale.....	224
7.5.3 • Il giudizio in via incidentale.....	224
7.5.4 • Decisioni di inammissibilità.....	225
7.5.5 • Decisioni di rigetto.....	225
7.5.6 • Decisioni di accoglimento.....	226
7.6 • Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.....	227
7.7 • Conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni.....	229
7.8 • Giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica.....	230
7.9 • Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.....	231

PARTE QUARTA LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI

Capitolo 1 | Il sistema delle autonomie regionali

1.1 • Rilievi introduttivi	237
1.2 • La difficile attuazione dell'ordinamento regionale italiano	238
1.2.1 • Il riconoscimento delle autonomie locali	238
1.2.2 • Gli interventi di riforma	239
1.3 • Gli organi regionali	240
1.4 • Il Consiglio regionale	241
1.4.1 • Nozione e modalità di elezione	241
1.4.2 • La composizione e la durata	242
1.4.3 • Le funzioni	243
1.5 • Il Presidente della Regione	244
1.5.1 • Ruolo e modalità di elezione	244
1.5.2 • Le funzioni	244
1.6 • La Giunta regionale	244
1.6.1 • Nozione e composizione	244
1.6.2 • Le funzioni	246
1.7 • La forma di governo regionale	246
1.8 • L'autonomia amministrativa regionale	248
1.8.1 • L'autonomia amministrativa e i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione	248
1.8.2 • Le tipologie di funzioni amministrative delineate dalla Costituzione	248
1.8.3 • Il principio di sussidiarietà orizzontale	249
1.9 • L'autonomia finanziaria	249

Capitolo 2 | Gli altri enti territoriali

2.1 • Evoluzione della disciplina in materia di enti locali	253
2.2 • Il Comune	254
2.2.1 • Nozione e funzioni fondamentali	254
2.2.2 • L'esercizio associato delle funzioni fondamentali	256
2.2.3 • Gli organi di governo	256
2.3 • La Provincia	257
2.3.1 • Nozione e funzioni	257
2.3.2 • Gli organi di governo	258
2.4 • La Comunità montana e la Comunità isolana o di arcipelago	258
2.5 • La Città metropolitana	258
2.5.1 • Definizione e istituzione	258
2.5.2 • Le funzioni	259
2.5.3 • Gli organi di governo	259
2.6 • Lo <i>status</i> speciale di Roma capitale	260

Capitolo 3 | I rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali

3.1 • Il raccordo tra i diversi livelli di governo e la leale collaborazione.....	263
3.2 • La funzione di indirizzo e coordinamento	264
3.3 • Le attività di controllo sulle Regioni e il potere sostitutivo.....	265
3.3.1 • I controlli sugli organi: scioglimento del Consiglio e rimozione del Presidente.....	265
3.3.2 • I controlli sugli atti regionali.....	267
3.3.3 • Il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.....	268
3.3.4 • I controlli sostitutivi.....	268
3.4 • I pareri e le intese.....	271
3.5 • Rapporti tra Regioni ed enti locali	271
3.5.1 • La disciplina statutaria.....	271
3.5.2 • Il Consiglio delle autonomie locali (CAL).....	271
3.6 • Le Conferenze tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali.....	272
3.6.1 • Nozione.....	272
3.6.2 • La Conferenza Stato-Regioni.....	273
3.6.3 • La Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.....	273
3.6.4 • La Conferenza unificata	274

PARTE QUINTA LE FONTI DEL DIRITTO

Capitolo 1 | Le fonti

1.1 • Fonti di cognizione e fonti di produzione.....	279
1.2 • Le fonti-fatto	280
1.3 • Le fonti-atto e la loro classificazione.....	282
1.4 • Disposizioni, norme e principi	284
1.4.1 • La distinzione tra disposizioni e norme.....	284
1.4.2 • Le norme di principio	284
1.4.3 • Le norme programmatiche	285

Capitolo 2 | Le fonti statuali

2.1 • La Costituzione e le fonti di rango costituzionale	289
2.1.1 • La Costituzione	289
2.1.2 • Le caratteristiche delle Costituzioni.....	290
2.1.3 • Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali.....	292
2.1.4 • Il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali	293
2.1.5 • I limiti alla revisione costituzionale.....	295
2.2 • Le leggi ordinarie.....	296
2.2.1 • Nozioni introduttive e precisazioni.....	296
2.2.2 • La riserva di legge e il principio di legalità	298
2.2.3 • I vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale ed europeo	300

2.3 • Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie	300
2.3.1 • La fase dell'iniziativa	301
2.3.2 • Le fasi istruttoria e decisoria	303
2.3.3 • La fase integrativa dell'efficacia	306
2.4 • I decreti-legge	308
2.4.1 • La funzione della decretazione d'urgenza	308
2.4.2 • I limiti della decretazione d'urgenza	309
2.4.3 • Il procedimento di approvazione dei decreti-legge	310
2.4.4 • La conversione in legge	311
2.4.5 • La mancata conversione	312
2.4.6 • Il controllo sui decreti-legge	312
2.4.7 • La reiterazione dei decreti-legge	315
2.5 • I decreti legislativi	316
2.5.1 • Nozione di delega legislativa	316
2.5.2 • La legge delega	317
2.5.3 • Il procedimento di formazione dei decreti delegati	319
2.5.4 • I testi unici e i codici di settore	320
2.5.5 • Deleghe legislative atipiche: l'attuazione degli Statuti speciali e i poteri in caso di guerra	321
2.6 • Il referendum abrogativo	322
2.6.1 • Finalità dell'istituto	322
2.6.2 • Il procedimento referendario	323
2.6.3 • I limiti alla richiesta referendaria	325
2.6.4 • I rapporti fra funzione legislativa e referendum	327
2.7 • I regolamenti degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale	329
2.7.1 • I regolamenti parlamentari	329
2.7.2 • I regolamenti della Corte costituzionale	330
2.7.3 • I regolamenti di altri organi costituzionali	330
2.7.4 • I regolamenti degli organi di rilievo costituzionale	331
2.8 • I regolamenti dell'Esecutivo	331
2.8.1 • Nozione di regolamento	331
2.8.2 • I limiti all'efficacia dei regolamenti	332
2.8.3 • Tipologie di regolamenti	333
2.8.4 • Il procedimento di formazione dei regolamenti	335

Capitolo 3 | Le fonti internazionali ed europee

3.1 • Le fonti derivanti dal diritto internazionale	341
3.1.1 • Le diverse fonti dell'ordinamento internazionale	341
3.1.2 • La consuetudine internazionale	342
3.1.3 • I trattati internazionali	343
3.2 • Le fonti del diritto dell'Unione	344
3.2.1 • Diritto originario e derivato	344
3.2.2 • Il diritto europeo derivato	344
3.3 • L'adattamento dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione	346
3.3.1 • L'adattamento ai trattati e al diritto derivato	346

3.3.2 • L'attuazione degli atti di diritto derivato	349
3.4 • Il rango delle norme europee immesse nel nostro ordinamento.....	352

Capitolo 4 | Le fonti delle autonomie territoriali

4.1 • Gli Statuti regionali.....	357
4.1.1 • Nozione di Statuto e classificazioni.....	357
4.1.2 • La collocazione degli Statuti nel sistema delle fonti.....	358
4.1.3 • Il contenuto degli Statuti regionali ordinari.....	359
4.1.4 • Il procedimento di approvazione degli Statuti.....	360
4.2 • Le leggi regionali.....	362
4.2.1 • Tipologie di leggi regionali.....	362
4.2.2 • La competenza legislativa delle Regioni.....	364
4.2.3 • La competenza legislativa statale.....	366
4.2.4 • Procedimento di approvazione delle leggi regionali.....	370
4.3 • I regolamenti regionali.....	370
4.3.1 • Tipologie di regolamenti.....	370
4.3.2 • Titolarità del potere di approvazione dei regolamenti.....	371
4.4 • Le fonti degli enti locali.....	372
4.4.1 • Gli Statuti degli enti locali.....	372
4.4.2 • I regolamenti degli enti locali.....	372

Capitolo 5 | Il coordinamento delle diverse fonti del diritto e l'attività di interpretazione

5.1 • Le antinomie fra le fonti.....	377
5.2 • L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.....	379
5.3 • Successione e abrogazione delle norme.....	380
5.4 • L'irretroattività delle norme.....	381
5.5 • L'interpretazione delle norme.....	381

Appendice La prova scritta.....	387
-----------------------------------	-----

Indice analitico.....	399
-----------------------	-----

Percorsi riepilogativi schematizzati



CAPITOLO 3

Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali

IN SINTESI

*La cooperazione e il coordinamento delle attività dei vari Stati è un fenomeno che ha conosciuto un notevole sviluppo soprattutto a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale. Fondamentale in tal senso fu l'istituzione dell'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**, un'organizzazione a vocazione planetaria che si poneva l'ambizioso obiettivo di evitare le devastazioni di un altro conflitto bellico e contribuire a mantenere la pace tra le Nazioni. Negli anni successivi fu sperimentata anche una forma di collaborazione tra gli Stati europei molto innovativa che negli anni si è enormemente sviluppata fino alla creazione dell'**Unione europea (UE)**. L'Italia è pienamente inserita in questo contesto internazionale essendo membro di entrambe le organizzazioni (e di molte altre).*

*I principi che regolano la partecipazione del nostro Paese alle attività della comunità internazionale sono ricavabili soprattutto dagli **articoli 10 e 11 della Costituzione** e sono: la volontà di **adattarsi alle norme internazionali**, il **ripudio della guerra** come strumento di offesa e l'intenzione di **favorire tutte le organizzazioni** volte al mantenimento della pace, anche a costo di subire limitazioni di sovranità a tal fine.*

■ 3.1 • L'Italia e la comunità internazionale: riferimenti costituzionali

La Costituzione italiana manifesta una **chiara vocazione internazionale**, frutto anche di una reazione nei confronti della precedente esperienza fascista.

Sotto il fascismo, infatti, il mito della Nazione guerriera e dell'Impero avevano condotto il Paese al disastro bellico e all'umiliazione della sconfitta finale. Per questo motivo, fra i principi fondamentali vengono collocate le disposizioni degli artt. 10 e 11 Cost.

L'art. 10 esprime la tensione dell'ordinamento italiano verso la comunità internazionale mediante l'introduzione di un meccanismo di **adattamento automatico** alle **norme di diritto internazionale** generalmente riconosciute. Si tratta di **norme consuetudinarie**, originate da comportamenti ripetuti nel tempo che, pur non essendo necessariamente sempre seguiti dall'Italia, godono in ogni caso di generale approvazione a livello internazionale, esprimendo una tendenza di fondo del diritto internazionale rispetto alla quale lo Stato italiano non intende rimanere estraneo (**consuetudini internazionali**: vedi Parte V, Cap. 3, par 1).

L'art. 11 Cost., a sua volta, **ripudia la guerra** come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Art. 11 Cost.

L'Italia ripudia la **guerra come strumento di offesa** alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle **limitazioni di sovranità** necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La Costituzione ripudia soltanto la *guerra offensiva*, non quella difensiva. Del resto, l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce a ciascuno Stato il *diritto naturale di legittima difesa individuale e collettiva* quando è sferrato un attacco armato e fino a quando il Consiglio di Sicurezza non ha preso le misure necessarie a mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

La Costituzione impegna lo Stato italiano alla creazione di un *ordinamento internazionale che assicuri pace e giustizia*. A tale scopo lo Stato italiano è pronto ad accettare tutte le *limitazioni di sovranità* che siano necessarie, in condizioni di reciprocità con gli altri Stati.

La seconda parte dell'art. 11, invece, rappresenta una clausola aperta che consente all'Italia di partecipare attivamente alle attività che si svolgono nei vari consessi internazionali. Essa consente limitazioni di sovranità in **condizioni di parità** e al fine di creare un **ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni**, favorendo le **organizzazioni** rivolte alla realizzazione di tale obiettivo.

La disposizione appena citata era stata inizialmente pensata per consentire l'adesione dell'Italia all'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**, istituita pochi anni prima dell'approvazione della Costituzione (1945) e alla quale l'Italia non aveva ancora aderito (lo farà solo nel 1955). Nel tempo l'articolo ha rappresentato anche il principale riferimento per giustificare le notevoli "limitazioni di sovranità" imposte con l'adesione alle Comunità europee prima e all'**Unione europea (UE)** dopo. Come sarà meglio chiarito a breve, quest'ultima è un'organizzazione che presenta delle caratteristiche peculiari dal momento che il progressivo ampliarsi delle sue competenze ha inciso pesantemente sulle tradizionali funzioni dello Stato nazionale, fortemente limitandole (si pensi solo alla rinuncia alla politica monetaria con la creazione dell'euro).

APPROFONDIMENTI

Le organizzazioni internazionali si distinguono in **governative** e **non governative**. Il criterio distintivo fondamentale è relativo alla loro composizione: membri delle prime devono essere soggetti di diritto internazionale e, dunque, Stati o altre organizzazioni intergovernative; membri delle seconde sono, invece, singoli individui o enti. Le **organizzazioni non governative (ONG)** sono associazioni private senza fini di lucro: il carattere internazionale è legato alla loro operatività in almeno tre Stati diversi. Esse svolgono attività di sensibilizzazione, informazione e solidarietà su temi e problemi di rilevanza internazionale (tali, ad esempio, sono *Amnesty International*, il *WWF*, *Greenpeace International*, *Emergency*), rappresentando, in ambito politico, le istanze della società civile e mobilitando, su scala mondiale, l'opinione pubblica.

Le **organizzazioni internazionali governative (OIG)** sono, invece, costituite tramite un accordo internazionale tra Stati. Il loro documento istitutivo (detto statuto, carta, patto etc.) delinea la struttura dell'organizzazione, le sue finalità, gli strumenti, i metodi operativi e le modalità di finanziamento. Quali soggetti di diritto internazionale, le OIG hanno una propria personalità giuridica distinta da quella degli Stati che le compongono: si tratta, tuttavia, di una soggettività parziale in quanto la loro capacità di agire riguarda esclusivamente le competenze loro attribuite dagli Stati (principio di specialità).

La nascita delle organizzazioni internazionali governative come forme istituzionalizzate della cooperazione tra gli Stati, per il raggiungimento di interessi e la risoluzione di problemi comuni, risale agli anni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale. Inizialmente concepite quali luoghi privilegiati all'interno dei quali gli Stati potevano svolgere attività diplomatiche, le OIG hanno assunto oggi un ruolo attivo e sostanzialmente autonomo all'interno del sistema internazionale. Sul piano classificatorio, il criterio alla cui stregua inquadrare queste organizzazioni può riferirsi al numero potenziale dei suoi componenti, alla loro appartenenza geografica, all'omogeneità o settorialità degli interessi governati, alla loro sfera di azione.

■ 3.2 • Evoluzione storica del processo di integrazione in Europa

L'Unione europea è un soggetto politico particolare in quanto, pur derivando da accordi internazionali, presenta alcuni **elementi distintivi rispetto alle altre organizzazioni internazionali**. Infatti:

- esercita *competenze esclusive* in determinati settori, nell'ambito dei quali gli Stati membri hanno rinunciato definitivamente ad intervenire;
- è in grado di *produrre norme giuridiche* con effetti direttamente vincolanti non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche dei cittadini di tali Stati;
- possiede una *personalità giuridica di diritto internazionale* esplicitamente riconosciuta dall'art. 47 TUE (Trattato sull'Unione europea).

Ciò nonostante, l'Unione europea non può qualificarsi neppure come uno Stato federale in formazione, in quanto sono pur sempre gli Stati nazionali a decidere quanta parte dei propri poteri e della propria sovranità sono disposti a cedere all'Unione. Si può, quindi, affermare che l'Unione europea associa degli Stati che accettano di perdere, o meglio di mettere in comune, alcune prerogative della propria sovranità all'interno di un quadro politico più ampio, dotandosi di funzioni sempre più estese che, pur essendo definite e negoziate a partire dagli Stati, richiedono un ruolo crescente delle istituzioni sovranazionali.

Si è soliti ricondurre la nascita dell'organizzazione alla **dichiarazione Schuman**, atto con il quale si proponeva di mettere in comune le risorse carbonifere e dell'acciaio della Germania e della Francia; gli sviluppi successivi portarono, il 18 aprile 1951, alla firma del *Trattato di Parigi*, che istituì la **CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio)**, organizzazione alla quale aderirono anche i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e l'Italia.

Qualche anno dopo furono create altre due organizzazioni tra gli stessi Stati, la **Comunità economica europea (CEE)** e la **Comunità europea per l'energia atomica (CEEa o Euratom)**, i cui trattati istitutivi furono firmati a Roma il 25 marzo 1957. La prima organizzazione, in particolare, si poneva l'obiettivo di realizzare un'unione doganale e avviare iniziative comuni in vari settori (trasporti, agricoltura, disciplina della concorrenza etc.).

Le tappe più importanti del successivo percorso di integrazione sono state:

- la **progressiva adesione di quasi tutti gli Stati europei**. Attualmente i membri dell'organizzazione sono 28: nel 1973 hanno aderito Regno Unito, Irlanda e Danimarca, nel 1981 la Grecia, nel 1986 Spagna e Portogallo, nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia, nel 2004 Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia, Cipro e Malta, nel 2007 Romania e Bulgaria, nel 2013 la Croazia.

La consultazione referendaria del 23 giugno 2016, sulla permanenza del Regno Unito nell'organizzazione, ha visto prevalere con il 51,9 per cento dei suffragi il fronte della cd. **Brexit**, ovvero dell'uscita dall'Unione europea, con la maggioranza di Inghilterra e Galles favorevole all'uscita e la maggioranza di Scozia e Irlanda del Nord favorevole alla permanenza. Le procedure attuative dell'esito referendario, al momento, sono in corso di definizione;

- la creazione dell'**unione doganale** e del **mercato interno**. Il 1° gennaio 1968 furono aboliti i dazi doganali sulle merci in transito da un Paese membro all'altro e fu adottata la tariffa doganale comune da applicarsi agli scambi con i Paesi terzi. Nel 1993 è stato realizzato il mercato interno europeo, un'area entro la quale vige la più completa liberalizzazione nei movimenti di merci, servizi, persone e capitali;

- la **libera circolazione delle persone** e la soppressione dei controlli alle frontiere tra gli Stati membri in seguito alla firma, il 18 giugno 1985, degli **accordi di Schengen**. I cittadini europei, infatti, possono liberamente circolare all'interno di un'area che include quasi tutti gli Stati europei senza dover subire controlli di frontiera. All'area Schengen aderiscono anche Stati non appartenenti all'Unione (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein), ma non ne fanno parte l'Irlanda e il Regno Unito. Momentaneamente esclusi sono anche Cipro, Croazia, Bulgaria e Romania, che dovrebbero aderire nei prossimi anni;

- l'**adozione dell'euro come moneta unica**. Nel 2002, dopo un lungo processo di convergenza delle rispettive politiche economiche e monetarie avviato nel 1990, è stata introdotto l'euro, una moneta comune utilizzata in molti degli Stati dell'Unione (attualmente è circolante in 19 Stati membri).

ALL'ESAME

• Quali sono in sintesi gli obiettivi dell'Unione europea?

L'Unione europea si propone, come esplicitato dall'art. 3 TUE, l'instaurazione di un mercato interno, individuato, ai sensi dell'art. 26 TFUE, quale spazio senza frontiere interne, nel quale sono assicurate le quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

L'Unione si adoperava, inoltre, per uno sviluppo sostenibile dell'Europa, che trovi fondamento in una crescita economica equilibrata e in un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, mirata alla piena occupazione e al progresso sociale. Costituiscono scopi ulteriori la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, l'impegno a combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni, la promozione della giustizia e della protezione sociali.

L'Unione, infine, istituisce un'unione economica e monetaria, la cui moneta è l'euro. Nell'ambito delle competenze esclusive dell'Unione, così come individuate dall'art. 3 TFUE, sono inseriti settori identificati come unione doganale, politica commerciale comune e definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.

Molte sono state anche le modifiche istituzionali nell'assetto europeo. In particolare il 7 febbraio 1992 venne firmato il Trattato sull'Unione europea (TUE), meglio noto come **Trattato di Maastricht**, con il quale da un lato si avviava una *cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune* e una più intensa *collaborazione in materia civile e penale* e dall'altro si attribuivano nuove competenze alla Comunità economica europea, che assumeva la denominazione di Comunità europea (CE). Anche quest'ultima organizzazione è però scomparsa con la firma del **Trattato di Lisbona** il 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), definitivamente inglobata dall'Unione europea (la CECA già non esisteva più dal 2002). Il Trattato con il quale fu istituita nel 1957 la Comunità europea (TCE) ha assunto la nuova denominazione di **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**. Ad esso si affianca il **Trattato sull'Unione europea (TUE)** che ha conservato la sua originaria denominazione anche se è stato radicalmente modificato nei suoi contenuti.

In sintesi si può affermare che attualmente esiste solo l'**Unione europea (UE)** e che tale organizzazione è **disciplinata da due trattati**:

- il **TUE** (55 articoli), un testo che include i principi di base dell'ordinamento europeo e le principali disposizioni istituzionali;
- il **TFUE** (358 articoli), nel quale sono riportate le norme attuative e la disciplina di dettaglio.

Per un esame complessivo dei trattati e degli atti giuridici europei si rimanda alla Parte V, Cap. 3.

■ 3.3 • L'Unione europea e il suo assetto istituzionale

■ □ 3.3.1 • Quadro generale

Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il sistema istituzionale europeo, elencando all'art. 13 TUE le **sette istituzioni dell'Unione**: il *Consiglio europeo*, il *Parlamento europeo*, il *Consiglio dell'Unione europea*, la *Commissione europea*, la *Corte di giustizia dell'Unione europea*, la *Banca centrale europea (BCE)* e la *Corte dei conti*. A completamento della struttura istituzionale, operano anche altri organismi con competenze consultive ed esecutive come il *Comitato economico sociale*, il *Comitato delle Regioni* e le *Agenzie europee*.

3.3.2 • Il Consiglio europeo

Secondo l'art. 15 del TUE, il Consiglio europeo **dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali**. Non esercita funzioni legislative.

Si tratta di un'istituzione operativa dal 1972 quando fu avviata la prassi di convocare almeno due volte l'anno una riunione dei capi di Stato e di governo dei diversi Stati membri, che doveva servire da *stimolo per le più importanti iniziative politiche comuni nonché dirimere le controversie di notevole rilevanza politica ed economica*.

Inizialmente, quindi, il Consiglio europeo era solo un organo informale di coordinamento tra gli Stati ora è divenuto a pieno titolo un'istituzione dell'Unione, pur continuando a svolgere sostanzialmente un ruolo di impulso politico dell'attività dell'organizzazione.

3.3.3 • Il Parlamento europeo

Rappresenta i cittadini degli Stati membri ed è eletto direttamente da questi ultimi. Il numero dei deputati europei non può essere superiore a 751 (750 più il Presidente) e la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri deve rispettare il principio della proporzionalità decrescente, in virtù del quale i deputati dei Paesi più popolosi rappresentano un numero di cittadini più elevato di quelli dei Paesi con un minor numero di abitanti. Il Trattato dispone, inoltre, che ciascuno Stato membro non può avere meno di 6 o più di 96 deputati.

Il Parlamento europeo esercita sia **poteri legislativi** (salvo limitate eccezioni, un atto giuridico europeo può essere adottato soltanto se vi è accordo sullo stesso testo da parte del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea) che **poteri di controllo** sull'attività svolta dalle altre istituzioni (in particolare può approvare una mozione di censura nei confronti della Commissione, atto che costringerebbe questa istituzione alle dimissioni). Particolarmente importante è anche il ruolo nell'**approvazione del bilancio dell'Unione**.

3.3.4 • Il Consiglio dell'Unione europea

Rappresenta i governi degli Stati membri ed è composto da delegati scelti nell'ambito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di Ministri, in funzione della materia trattata.

Secondo le indicazioni dell'art. 16 TUE, il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la **funzione legislativa e quella di bilancio**, definisce le **politiche economiche** generali degli Stati membri, implementa la **politica estera e di sicurezza comune dell'Unione**, in base agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio europeo, conclude **accordi internazionali** tra l'Unione europea e uno o più Stati ovvero organizzazioni internazionali, coordina le azioni degli Stati membri alle condizioni stabilite nei trattati e esercita un **controllo indiretto sul rispetto dei trattati** e degli atti dell'Unione, promuovendo ricorsi davanti alla Corte di Giustizia.

3.3.5 • La Commissione europea

Il suo compito principale è quello di **promuovere l'interesse comune europeo**; è formata da un Presidente e da un commissario per ciascuno Stato membro, nominati dal Consiglio dell'Unione e soggetti al voto di approvazione del Parlamento europeo. Quest'ultima istituzione, invece, elegge direttamente il Presidente della Commissione, su indicazione del Consiglio europeo.

La Commissione è definita l'**organo esecutivo dell'Unione**, avendo il compito principale di fare applicare i trattati e gli atti dell'Unione. Più in generale, partecipa in modo sostanziale al processo di formazione degli atti giuridici europei (ha l'esclusiva del potere di iniziativa legislativa) e ne controlla l'esecuzione; inoltre è dotata di un autonomo potere di decisione in settori specificamente definiti dal trattato e un potere di attuazione degli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento, qualora sia esplicitamente previsto.

Secondo le indicazioni dell'art. 17 TUE, la Commissione europea **promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine**, vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati, vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione e assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

Può essere costretta alle dimissioni con l'approvazione di una mozione di censura da parte del Parlamento europeo.

3.3.6 • La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)

Si tratta di un'istituzione a carattere unitario, suddivisa in una pluralità di organismi giudiziari: la *Corte di giustizia*, il *Tribunale* e i *Tribunali specializzati*. Suo compito principale è quello di **assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati**.

Tale attività è svolta principalmente attraverso l'esame dei *ricorsi per inadempimento* (quando si reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi previsti dai trattati) e i *ricorsi di annullamento o per carenza* (che hanno lo scopo di far *dichiarare nullo un atto adottato in modo illegittimo* dalle istituzioni europee o di far constatare la *mancata approvazione di un atto*).

Di particolare rilevanza è, inoltre, la funzione di *statuire sulla corretta interpretazione dei trattati e sulla validità degli atti*. Meglio noto come *rinvio pregiudiziale*, si tratta di un istituto che obbliga un giudice nazionale che abbia dei dubbi sulla corretta interpretazione di una norma europea in contrasto con una disposizione nazionale di rivolgersi alla Corte di Giustizia. Laddove quest'ultima, attraverso una "pronuncia pregiudiziale" dovesse effettivamente riconoscere tale incompatibilità, il giudice nazionale deve *disapplicare* la norma interna e procedere nel suo giudizio solo sulla base del diritto europeo.

3.3.7 • La Banca centrale europea (BCE) e la Corte dei conti

La BCE è l'istituzione cui è devoluta la **gestione della politica monetaria** degli Stati facenti parte dell'area dell'euro, mentre la Corte dei conti svolge un'attività di **controllo e di verifica sui bilanci dell'Unione** e sulla loro gestione.

Insieme alle banche centrali nazionali, tenute ad agire secondo i suoi indirizzi e le sue istruzioni, la BCE, dotata di personalità giuridica distinta da quella dell'Unione e assoggettata al controllo giudiziario della Corte di Giustizia, forma il **Sistema europeo delle banche centrali (SEBC)**. Annualmente la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

La Corte dei conti, dal canto suo, esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione e di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

3.4 • L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

3.4.1 • Storia e organi

L'ONU riveste una posizione centrale nello sforzo globale di risolvere i problemi che affliggono l'umanità e persegue questo obiettivo cooperando con più di 30 organizzazioni affiliate, insieme conosciute come **sistema delle Nazioni Unite**. Fondata nel dopoguerra da 51 Stati intenzionati a preservare la pace attraverso la cooperazione internazionale ed il principio della sicurezza collettiva, nel corso degli anni ne sono divenuti membri quasi tutti gli Stati del mondo; oggi se ne contano 193.

L'art. 7 (capitolo III) dello Statuto delle Nazioni Unite istituisce sei organi principali indispensabili per il funzionamento e il governo dell'organizzazione; accanto a questi esistono una serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che fanno parte del Sistema NU.

L'**Assemblea Generale** è il principale e più rappresentativo organo istituzionale di cui si compone l'Organizzazione. È formata dai rappresentanti di tutti gli Stati aderenti alle Nazioni Unite. È considerata la principale Assemblea e si occupa di questioni fondamentali quali: segnalazioni di pace, entrata, sospensione o espulsione di Stati membri, problemi di bilancio. Ogni Stato ha il diritto ad avere 5 rappresentanti nell'Assemblea ma dispone di un solo voto. L'Assemblea non può fare uso della forza contro i Paesi ma può solo dare loro delle segnalazioni e raccomandazioni.

La raccomandazione è l'atto tipico delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali in generale, non è vincolante per lo Stato a cui si rivolge e quindi non annoverabile tra le fonti previste da accordi.

La raccomandazione produce il cd. **effetto di liceità**, nel senso che non commette atto illecito lo Stato che per seguire una raccomandazione si discosta o tenga un comportamento contrario a impegni in precedenza assunti. Chiaramente questo effetto può aversi solo tra Stati membri ed è dedotto dall'obbligo di cooperare con l'organizzazione e dal potere di questa di perseguire, sia pure mediante atti non vincolanti, fini che trascen-

dono i singoli Stati membri singolarmente considerati. Questo effetto di liceità, che si produce solo quando la raccomandazione è conforme alle norme statutarie, non ha una sfera di applicazione molto ampia.

L'organo con maggiori poteri è il **Consiglio di Sicurezza**, avendo esso la competenza esclusiva a decidere le misure da adottare contro gli Stati colpevoli di aggressione o di minaccia alla pace. Lo scopo del Consiglio è stabilito dall'art. 24 dello Statuto, che gli conferisce "*la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale*".

Il Consiglio è costituito da 15 Stati membri di cui 5 sono membri permanenti mentre i restanti 10 sono eletti ogni due anni. I membri permanenti sono: Cina, Russia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Francia. Questi ultimi hanno il diritto di veto, possono bloccare qualsiasi decisione loro sgradita e fare in modo che non venga discussa in seno all'Assemblea Generale.

Le decisioni prese dal Consiglio sono dette *risoluzioni*. L'art. 42 della Carta stabilisce che il Consiglio può usare la forza contro uno Stato che è colpevole di aggressione o di violazione della pace e l'eventuale azione militare nei confronti del Paese colpevole è riconosciuta come un'azione di polizia internazionale sotto la supervisione del Consiglio. Le forze armate, impiegate per tale scopo, anche conosciute come "caschi blu", provengono tutte dagli Stati membri.

Al vertice dell'organizzazione è posto il **Segretariato**, guidato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e costituito da un insieme di uffici e dipartimenti finalizzati alla gestione amministrativa delle NU. Il Segretario Generale dispone di un vasto apparato burocratico per lo svolgimento delle proprie funzioni: in base allo Statuto, lo *status* dei funzionari, il loro reclutamento e i vari aspetti del rapporto d'impiego sono stabiliti dall'Assemblea Generale con apposite norme. Inoltre il personale del Segretariato non può ricevere istruzioni da alcun governo in quanto indipendente. Il Segretario Generale è il leader dell'Organizzazione, viene nominato dall'Assemblea generale dopo essere stato raccomandato dal Consiglio di Sicurezza, lavora come un diplomatico tra gli Stati membri e come un amministratore all'interno dell'organizzazione; può portare all'attenzione del Consiglio di Sicurezza qualsiasi disputa o situazione secondo lui critica al fine di mantenere la pace nel mondo. È in carica per 5 anni.

Sul piano giurisdizionale si impone il ruolo della **Corte Internazionale di Giustizia**, conosciuta anche come Corte Mondiale, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha la propria sede all'Aja, nei Paesi Bassi. Fondata nel 1945, la sua funzione principale è dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione. Essa esercita una funzione giurisdizionale riguardo all'applicazione e l'interpretazione del diritto internazionale. È costituita da 15 giudici che non rappresentano il loro Paese e non possono avere altri incarichi né di natura politica né amministrativa. Nell'esercizio delle proprie funzioni godono dell'immunità diplomatica secondo quanto previsto dall'art. 19 della Carta.

L'attività economica e sociale dell'organizzazione fa capo al **Consiglio Economico e Sociale**, composto da 54 membri nominati per tre anni, organo consultivo e di coordinamento anche delle varie organizzazioni collegate all'ONU. In conformità all'art. 68 della Carta, il Consiglio ha fondato molte organizzazioni di sussidio, tutte subordinate all'Assemblea Generale, che dà loro le direttive. Alcuni esempi sono: la FAO, l'UNICEF, l'UNCTAD.

Nel 1945, per assicurare la sorveglianza a livello internazionale degli 11 territori che erano sotto l'amministrazione di 7 Stati membri, fu istituito il **Consiglio di amministrazione finanziaria**, anche con il compito di garantire che misure appropriate fossero prese per preparare i territori all'autonomia e all'indipendenza. Nel 1994 tutti i territori in questione hanno acquisito autonomia e indipendenza e il Consiglio ha cessato di operare.

3.4.2 • Il “Sistema Nazioni Unite”

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio Economico e Sociale dispongono di una serie di organi secondari che hanno la forma di fondi o programmi istituiti per compiti specifici e direttamente dipendenti dall'Assemblea. Non hanno personalità giuridica propria.

Gli **scopi dell'organizzazione** sono numerosissimi, ma si possono, comunque, individuare **tre grandi settori di competenza**:

- il mantenimento della pace;
- lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati “fondate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli”;
- la collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario.

All'ampiezza dei fini dell'Organizzazione non corrispondono, però, dei poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri: l'attività principale delle NU è costituita, infatti, dall'emanazione di raccomandazioni e dalla predisposizione di **progetti di convenzioni**. Ciò vale soprattutto per l'Assemblea Generale, che non è un'assemblea di tipo legislativo quanto piuttosto un foro in cui si discute, sia pure ad alto livello, di tutte le questioni rientranti negli scopi dell'organizzazione.

Lo stesso Consiglio di Sicurezza ha una serie di competenze (riguardanti la cosiddetta funzione conciliativa) che sfociano ancora e soltanto nell'emanazione di raccomandazioni.

La Carta prevede, comunque, alcuni casi di decisioni vincolanti, con particolare riferimento alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.

Il nucleo centrale è costituito dagli artt. 41 e 42 riguardanti rispettivamente le misure non implicanti ed implicanti l'uso della forza contro uno Stato che abbia anche soltanto minacciato la pace. Secondo l'art. 42 il Consiglio può intraprendere azioni di tipo bellico contro uno Stato, se colpevole di aggressione, o all'interno di uno Stato, intervenendo in una guerra civile. Il ricorso all'uso della forza da parte del Consiglio è chiaramente da considerarsi come un'azione di polizia internazionale.

La sede centrale delle Nazioni Unite si trova in un complesso di edifici situato a New York (USA).

3.4.3 • Gli istituti specializzati delle Nazioni Unite

Il sistema delle Nazioni Unite – l'Organizzazione delle Nazioni Unite propriamente detta, le agenzie specializzate e i suoi programmi e fondi – prevede numerose vie per realizzare i propri obiettivi economici e sociali. I mandati delle agenzie specializzate, ad esempio, coprono tutti i settori dello sviluppo economico e sociale e forniscono

assistenza tecnica ed altre forme di aiuto pratico ai vari Paesi, formulano politiche, fissano linee guida e gestiscono fondi in collaborazione con le NU.

Gli istituti specializzati sono organizzazioni internazionali autonome, sorte da trattati del tutto autonomi rispetto alla Carta ONU ed i cui membri solo in linea di principio coincidono con quelli delle NU.

Il collegamento tra ciascun istituto specializzato e le Nazioni Unite nasce da un **accordo** che le due organizzazioni stipulano, in base all'art. 57 della Carta, e che dal lato delle NU è negoziato dal Consiglio Economico e Sociale e approvato dall'Assemblea Generale.

.. GLI ISTITUTI SPECIALIZZATI DELL'ONU	
FAO (<i>Food and Agricultural Organization</i>)	Le sue funzioni spaziano dall'attività di ricerca ed informazione alla promozione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione
OIL - ILO (<i>International Labour Organization</i>)	Costituita dai trattati di pace che chiusero la prima guerra mondiale, le sue funzioni più importanti consistono nell'emanazione di raccomandazioni e nella predisposizione di progetti di convenzione multilaterale in materia di lavoro
UNESCO (<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>)	Si propone di diffondere la cultura, di assicurare la conservazione del patrimonio artistico e scientifico, di promuovere lo sviluppo dei mezzi di educazione all'interno degli Stati membri e l'accesso all'istruzione senza distinzione di razza, sesso, condizione economica o sociale
ICAO (<i>International Civil Aviation Organization</i>)	Stabilisce gli standard internazionali necessari per la protezione, la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo e opera in qualità di coordinatore per la cooperazione internazionale in tutti i settori dell'aviazione civile
OMS (<i>Organizzazione Mondiale della Sanità</i>)	Coordina programmi volti a risolvere problemi sanitari e il raggiungimento, da parte di tutte le persone, del livello di salute più elevato possibile. Opera in settori quali la vaccinazione, l'educazione sanitaria e la fornitura di medicinali essenziali
IMO (<i>International Maritime Organization</i>)	Lavora per migliorare le procedure di spedizione internazionale, innalzare gli standard della sicurezza marittima e diminuire l'inquinamento marino causato dalle imbarcazioni
ITU (<i>International Telecommunication Union</i>)	Incoraggia la cooperazione internazionale per migliorare le telecomunicazioni di qualsiasi genere, coordina l'impiego delle frequenze radiofoniche e televisive, promuove misure di sicurezza e conduce ricerche
WMO (<i>World Meteorological Organization</i>)	Promuove la ricerca scientifica sull'atmosfera del pianeta e sul cambiamento climatico e favorisce lo scambio mondiale di informazioni meteorologiche
UPU (<i>Universal Postal Union</i>)	Istituisce i regolamenti internazionali per i servizi postali, fornisce l'assistenza tecnica e promuove la cooperazione nelle questioni postali

(segue)

.. GLI ISTITUTI SPECIALIZZATI DELL'ONU	
UNIDO (<i>United Nations Industrial Development Organization</i>)	Promuove il progresso industriale dei Paesi in via di sviluppo tramite assistenza tecnica, servizi di consulenza e addestramento
WIPO (<i>World Intellectual Property Organization</i>)	Dal 1970 si occupa dei problemi della proprietà intellettuale nel mondo, assicurando la cooperazione amministrativa tra le organizzazioni già presenti nel settore, partecipando ad accordi, fornendo assistenza tecnica legale agli Stati etc.
IFAD (<i>International Fund for Agricultural Development</i>)	Costituito nel 1977, è anch'esso un ente finanziario internazionale destinato a contribuire, sotto forma di aiuti ma soprattutto sotto forma di prestiti, allo sviluppo dell'agricoltura dei Paesi poveri e con deficit alimentari notevoli
WTO (<i>World Tourism Organization</i>)	Promuove lo sviluppo del turismo a livello mondiale incentivando la collaborazione tra Stato e operatori del settore
FMI (<i>Fondo Monetario Internazionale</i>)	Favorisce la cooperazione monetaria internazionale e la stabilità finanziaria e fornisce un forum permanente per la consultazione, i pareri e l'assistenza sulle questioni finanziarie
Gruppo Banca Mondiale	Fornisce mutui e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo per diminuire la povertà e anticipare una crescita economica sostenibile

■ 3.5 • Il Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo (Francia), raggruppa oggi, con i suoi 47 Stati membri, quasi tutti i Paesi del continente europeo. Istituito il 5 maggio 1949, ha come obiettivo quello di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo: diritti umani, democrazia e stato di diritto. Tali principi, alla base di una società tollerante e civilizzata, sono ritenuti requisiti indispensabili per la stabilità, la crescita economica e la coesione sociale del continente, e guidano nella ricerca di soluzioni ai principali problemi d'interesse comune, quali terrorismo, criminalità organizzata e corruzione, criminalità informatica, bioetica e clonazione, razzismo e pregiudizi, violenza nei confronti di donne e bambini, nonché tratta degli esseri umani. La cooperazione tra tutti gli Stati membri costituisce il solo rimedio possibile ai problemi che oggi affliggono maggiormente la nostra società.

La **Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (sinteticamente indicata come CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** del 1948.

La Convenzione enuncia una serie di diritti e libertà civili e politici e istituisce un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti.

Tale controllo è esercitato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo cui possono rivolgersi sia gli Stati che i singoli individui nel caso in cui ritengono violati i diritti loro garantiti dalla Convenzione.

Organi del Consiglio d'Europa sono:

- il **Comitato dei Ministri**: è l'organo decisionale ed è composto dai Ministri degli Affari esteri di tutti gli Stati membri o dai loro delegati permanenti a Strasburgo. Determina la politica dell'organizzazione, approva il suo bilancio ed il programma di attività;
- l'**Assemblea parlamentare** (APCE): è organo statutario e colonna portante del Consiglio d'Europa ed è all'origine di numerosi trattati internazionali. L'APCE ha contribuito a creare uno spazio legislativo paneuropeo. I suoi rappresentanti sono designati dai parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro;
- il **Congresso dei poteri locali e regionali**: è portavoce di oltre 200.000 Regioni e Comuni d'Europa e rappresenta uno spazio privilegiato ove i rappresentanti designati hanno la possibilità di dibattere su questioni di interesse comune, di confrontare le reciproche esperienze, nonché di elaborare le rispettive politiche. Il suo lavoro è finalizzato al rafforzamento della democrazia e al miglioramento dei servizi a livello locale e regionale;
- la **Corte europea dei diritti dell'uomo**: è organo giudiziario permanente che garantisce ad ogni cittadino europeo i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tutti gli Stati e gli individui, a prescindere dalla loro nazionalità, possono adire la Corte;
- il **Segretario generale**: è designato dall'Assemblea parlamentare con mandato quinquennale a capo dell'organizzazione ed è responsabile della pianificazione strategica e della conduzione delle attività e del bilancio. Il Vice segretario generale è allo stesso modo eletto dall'Assemblea parlamentare per un mandato di cinque anni, nel corso di un'elezione distinta.

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

1) **La Commissione europea è formata da:**

- A un cittadino di ciascuno Stato membro
- B due cittadini di ciascuno Stato membro
- C un cittadino di ciascuno Stato membro ad eccezione degli Stati demograficamente più importanti a cui spettano due Commissari
- D un cittadino di ciascuno Stato membro ad eccezione degli Stati fondatori a cui spettano due Commissari

2) **A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito il controllo sulla legittimità degli atti giuridici europei?**

- A Alla Corte di Giustizia
- B Al Parlamento europeo
- C Al Consiglio dell'Unione
- D Alla Commissione europea

3) **Il Trattato istitutivo dell'Unione europea fu sottoscritto a:**

- A Roma
- B Amsterdam
- C Maastricht
- D Bruxelles

4) **Indicare quale tra i seguenti non è un organo dell'Unione europea.**

- A Corte dei conti europea
- B Parlamento europeo
- C Commissione europea
- D Assemblea Generale

5) **A quale istituzione è attribuito in via principale il potere di vigilare sulla corretta applicazione della legislazione europea da parte degli Stati membri?**

- A Consiglio dell'Unione europea

- B Commissione europea
- C Comitato economico e sociale
- D Coreper

6) **Il Parlamento europeo è:**

- A eletto dai cittadini degli Stati dell'Unione europea
- B composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionali
- C rappresentativo dei Governi degli Stati membri
- D eletto dai Capi di Governo dei Paesi membri dell'Unione

7) **La Commissione europea:**

- A è organo formato da rappresentanti degli Stati che agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato di appartenenza
- B è un organo collegiale eletto con il sistema proporzionale
- C è organo formato da individui, e non da rappresentanti degli Stati, che agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione
- D è un organo collegiale formato da 785 Commissari

8) **Le organizzazioni internazionali non governative sono:**

- A associazioni private senza fini di lucro
- B associazioni pubbliche senza fine di lucro
- C sedi territoriali distaccate di organizzazioni internazionali governative
- D associazioni private o pubbliche che svolgono attività economica nell'interesse della collettività internazionale

9) Il principale compito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è:

- A risolvere controversie giudiziali
- B decidere azioni contro gli Stati colpevoli di aggressione o di minaccia alla pace
- C promuovere il territorio degli Stati membri
- D proporre iniziative umanitarie e culturali internazionali

10) Compito principale della Corte internazionale di giustizia è quello di:

- A stipulare trattati internazionali nelle materie giuridiche
- B promuovere iniziative volte alla diffusione del diritto internazionale
- C garantire protezione ai funzionari delle organizzazioni internazionali nell'ambito degli Stati dove si trovino a svolgere le loro funzioni
- D dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione

Risposte esatte: 1) A, 2) A, 3) C, 4) D, 5) B, 6) A, 7) C, 8) A, 9) B, 10) D.

minimanuali

Per **esami universitari, concorsi pubblici e abilitazioni professionali**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana minimanuali presentano gli aspetti salienti della **disciplina** senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

La trattazione schematica e l'ampio ricorso a rubriche e apparati didattici consentono una lettura rapida e al contempo facilitano il **ripasso** e la **verifica** degli apprendimenti.

Indice

► **Parte Prima | L'ordinamento giuridico e lo Stato** • 1 Ordine e norme giuridiche • 2 Lo Stato: funzioni e forme • 3 L'Unione europea e le organizzazioni internazionali • 4 La Costituzione ► **Parte Seconda | I diritti e le libertà** • 1 I diritti inviolabili e le libertà fondamentali • 2 Diritti, libertà e doveri nella Costituzione italiana • 3 Sovranità popolare, diritti politici e partecipazione del popolo ► **Parte Terza | L'assetto istituzionale italiano** • 1 Le forme di Governo • 2 Il Parlamento e le sue funzioni • 3 Il Presidente della Repubblica • 4 Il Governo • 5 Il sistema giudiziario italiano • 6 Gli organi di rilievo costituzionale • 7 La Corte costituzionale ► **Parte Quarta | Le Regioni e le autonomie locali** • 1 Il sistema delle autonomie regionali • 2 Gli altri enti territoriali • 3 I rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali ► **Parte Quinta | Le fonti del diritto** • 1 Le fonti • 2 Le fonti statuali • 3 Le fonti internazionali ed europee • 4 Le fonti delle autonomie territoriali • 5 Il coordinamento delle diverse fonti del diritto e l'attività di interpretazione



Nelle estensioni online è possibile consultare delle specifiche **infografiche**. Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata.

Aggiornamenti

Questa quarta edizione del volume è aggiornata alla **sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017** sulla legge elettorale per la Camera (cd. *Italicum*), alla **L. 4 agosto 2016, n. 163** che ha modificato la disciplina del bilancio dello Stato e alla **L. 18 aprile 2017, n. 48** (di conversione del D.L. 14/2017) che ha notevolmente inciso sul potere di ordinanza dei Sindaci.

Seguici anche su



<https://www.facebook.com/infoConcorsi>



<https://twitter.com/infoconcorsi>



blog.edises.it



www.edises.it
info@edises.it

€ 18,00

